

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1998

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55,  
recante procedura per l'adozione da parte della Cassa congua-  
glio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli  
oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'accertamento dei presupposti di reintegrazione e dei criteri di determinazione degli oneri connessi all'interruzione della realizzazione delle centrali nucleari, nonchè alla chiusura definitiva di quelle già esistenti.

Il comma 7 dello stesso articolo 3 dispone, inoltre, che i provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) in materia di energia elettrica conservino piena validità ed efficacia, pur nel mutato assetto delle competenze, fino a che non siano modificati o abrogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dall'Autorità medesima.

Dal citato quadro normativo emerge, quindi, che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, che ha funzioni esecutive nella liquidazione e nel pagamento dei predetti oneri, deve attenersi ai provvedimenti che in materia adotterà l'Autorità per l'energia e il gas nell'opera di verifica sopra richiamata.

Peraltro, recentemente, la Corte dei conti, sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ha dichiarato - con deliberazione n. 14 del 1998 - la non regolarità e non conformità a legge della gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, relativamente agli esercizi 1989, 1990 e 1991; in particolare sono state dichiarate illegittime le delibere autorizzative e gli ordinativi di pagamento con i quali la Cassa ha erogato all'Enel e alle ditte appaltatrici dell'Enel, nei predetti tre esercizi, l'importo di circa 930 miliardi di lire.

Nella prospettiva della permanente validità dei provvedimenti del CIP, dichiarata dal citato articolo 3, comma 7, della legge

n. 481 del 1995, fino all'adozione della determinazione dell'Autorità per l'energia e il gas, la pronuncia della Corte dei conti non porrebbe particolari problemi.

Peraltro, essendo stata l'illegittimità degli ordinativi di pagamento pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, la Cassa avrebbe solo trenta giorni per la rivalutazione e per l'adozione di un atto di conferma o di annullamento delle determinazioni e degli ordinativi a suo tempo adottati dalla Cassa stessa, pena, in difetto, la cessazione di efficacia di tali, ultimi atti e la diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

Può dubitarsi che la norma di cui al menzionato articolo 24 della legge n. 559 del 1993 sia ancora in vigore, atteso che la materia concernente il controllo successivo della Corte dei conti è stata disciplinata dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale non prevede più il riesame degli atti dichiarati illegittimi e la necessità di un loro annullamento o di una loro conferma, secondo quanto disposto, invece, dalla procedura di cui al predetto articolo 24. Peraltro la Corte dei conti l'ha ritenuta ancora in vigore nella richiamata deliberazione ed in altri precedenti; inoltre la stessa Corte ha espressamente invitato la Cassa a compiere la rivalutazione prevista dal citato articolo 24, comma 2.

Il richiamo all'articolo 24, comma 2, della legge n. 559 del 1993 porterebbe a concludere, sempre che si ritenga ancora efficace tale disposizione, che la Cassa conguaglio ha trenta giorni di tempo dalla notizia della decisione della Corte dei conti per rideliberare sullo stesso tema, annullando gli atti precedenti o confermandoli. Il termine scadrebbe, quindi, il 27 marzo 1998. In di-

fetto di nuova valutazione da parte della Cassa, gli atti medesimi cesserebbero di avere efficacia.

Presumibilmente, entro quella data l'Autorità, peraltro è ormai prossima ad assumere la determinazione di propria competenza, non avrà, tuttavia, concluso l'*iter* procedimentale per la verifica degli oneri spettanti a tale titolo.

È, d'altra parte, verosimile che, nel richiamato contesto, la Cassa conguaglio disponga l'annullamento delle delibere autorizzative e degli ordinativi di pagamento emessi nei confronti dell'Enel e delle imprese appaltatrici dell'Enel nel triennio 1989-1991.

Peraltro, ove la Cassa così provvedesse per rispettare il termine del 27 marzo 1998, si avrebbe una rilevante sfasatura tra atti esecutivi (di competenza della Cassa) ed atto presupposto (di competenza dell'Autorità), con la conseguenza di una grave situazione di incertezza intertemporale per gli operatori.

A quest'ultimo proposito va, infatti, considerato che l'annullamento degli ordinativi di pagamento presi in considerazione dalla Corte dei conti determinerebbe a carico

dell'Enel spa e delle imprese appaltatrici di quest'ultima un debito di restituzione dell'importo sopra menzionato (almeno 930 miliardi). Ove il relativo credito fosse azionato dalla Cassa, è prevedibile un contenzioso di notevole proporzioni, grave per gli effetti finanziari che ne deriverebbero e grave, soprattutto, per non essere ancora definito, fino all'adozione del provvedimento dell'Autorità, il quadro di riferimento degli atti di natura esecutiva rientranti nella competenza della Cassa; nè può escludersi l'insorgenza di un contenzioso ancora più ampio, eccedente i limiti dei provvedimenti stessi della Cassa.

È, dunque, urgente l'intervento legislativo volto a ricomporre il rapporto logico-temporale tra atto presupposto e atti consequenziali e consistente nell'imposizione alla Cassa dell'obbligo di attendere il provvedimento, ormai prossimo, dell'Autorità. Tale obbligo riguarda ogni deliberazione della Cassa concernente gli oneri nucleari, ivi comprese quelle conseguenti alla pronuncia della Corte dei conti o, comunque, effetto di nuova valutazione di atto già emanato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998.*

**Procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto l'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire che i provvedimenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico siano adottati in conformità alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le deliberazioni relative agli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono adottate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in conformità alla determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assunta a norma dei commi 2 e 7 dello stesso articolo 3.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998.

SCÀLFARO

PRODI - BERSANI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



